

Fascicolo Informativo

Modello: FASIMP 5 ed. 03/2018

Copertina

Tua Assicurazioni S.p.A.



Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di assicurazione multirischi per l'Impresa

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a. Nota informativa, comprensiva del glossario
- b. Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza:

prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) – Tel: (+39) 800.533.533 - Fax: (+39) 022773355

COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

Premessa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it

A – Informazioni sull'impresa di assicurazione

1 Informazioni generali

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) - Telefono: 800.533.533 - Fax: 02/2773355 – Sito internet www.tuaassicurazioni.it – e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it -

PEC: tuaassicurazioni@pec.it

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008.

Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 133,2 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 100,3 milioni di euro).

Il Ratio patrimoniale Solvency II calcolato in Standard Formula con USP (utilizzo di parametri specifici a cui IVASS ha autorizzato l'impresa in data 11 maggio 2017) è pari a 1,65 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

B – Informazioni sul contratto

Il contratto, salvo diversa indicazione sul simplo di polizza, è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA: In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all'Art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all'anno, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale (periodo di assicurazione). Si rinvia all'Art. 6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3 Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni generali di assicurazione, sono quelle riportate sul simplo di polizza, scelte tra le seguenti:

SEZIONE DANNI AI BENI

- **Incendio (Fabbricato o Contenuto):** TUA indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato e/o al contenuto assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa indicata all'articolo A.1 (incendio, onorari periti, danni a macchinari in ubicazioni diverse, eventi atmosferici, atti vandalici e dolosi, danni da acqua), non espressamente escluso dall'articolo A.2 – Esclusioni). Si rimanda all'articolo A.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario e all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale e all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.2, A.3, A.5, A.6 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e nelle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, D.14 e H.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Danno: 1.000 euro

Franchigia: 250 euro

Indennizzo: 1.000 – 250 euro = 750 euro

Esempio di funzionamento dello scoperto:



Somma assicurata (massimale): 100.000 euro
Danno: 2.000 euro
Scoperto: 20%

Indennizzo: 2.000 euro – 400 euro = 1.600 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Somma assicurata (massimale): 100.000 euro
Danno: 50.000 euro
Indennizzo: 50.000 euro

- **Demolizione e sgombero:** in eccedenza a quanto all'art. A.3 punto b) TUA indennizza a primo rischio assoluto le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare a idonea discarica e smaltire i residui del sinistro. Si rimanda all'articolo A.7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.2, A.7, H.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni
- **Fenomeno elettrico:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni di correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica, causati all'impianto elettrico fisso dei fabbricati o alle macchine e impianti elettrici. Si rimanda all'articolo A.8 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.2, H.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Aumento periodico merci:** con la presente garanzia, il capitale assicurato per la partita Merci viene aumentata di una ulteriore somma per il periodo indicato in polizza. Si rimanda all'articolo A.9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario e all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale e all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.9, e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Cristalli:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, le spese sostenute in caso di rottura accidentale delle lastre, così come meglio disciplinato dall'articolo A.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.3, A.17, H.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Merci in Refrigerazione:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni subiti dalle merci in refrigerazione, così come meglio disciplinato dall'articolo A.11 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.11, H.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Merci trasportate:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni subiti dalle merci durante il trasporto, per danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, collisione, così come meglio disciplinato dall'articolo A.12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione

o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.12, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Ricorso Terzi:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, come meglio specificato all'articolo A.13 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.13, e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.20, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Rischio Locativo:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati da incendio o altro evento garantito, ai locali o fabbricati tenuti in locazione, così come meglio disciplinato dall'articolo A.14 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.14 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.14, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Danni indiretti a diaria:** TUA rimborsa, nella forma a primo rischio assoluto, i danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da sinistro indennizzabile a termini della sezione Danni ai beni, ancorché non liquidato in quanto in franchigia, attraverso l'erogazione della diaria per il periodo di indennizzo, al netto della franchigia indicata in polizza. Si rimanda all'articolo A.15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.15 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14 A.15, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

 - giorni di interruzione effettiva: 3
 - franchigia in giorni: 5
 - indennizzo: 0 euro (dato che i giorni di interruzione non superano quelli della franchigia)

Es. di funzionamento del massimale: vedasi es. di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Maggiori costi:** In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione "Danni ai beni", ancorché non liquidato in quanto in franchigia, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, TUA indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, nei limiti della somma indicata in polizza, le spese straordinarie per uso di apparecchiatura sostitutiva di quella danneggiata, applicazione di altri metodi di lavoro ed utilizzo di servizi effettuati da terzi, e per le altre spese purché documentate di cui all'articolo A.16 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.16 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.16, D.14 H.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.
- **Perdita canoni di locazione:** se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, TUA rifonderà, a primo rischio assoluto, all'assicurato, proprietario dei locali indicati in polizza, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre 12 mesi. Si rimanda all'articolo A.17 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previsti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.17 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.17, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Terremoto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o contenuto da terremoto. Si rimanda all'articolo A.18 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale e all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.18, A.29 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Inondazioni e alluvioni:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o contenuto da fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di corsi d'acqua e per gli altri eventi di cui all'articolo A.19 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.19 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperto e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Commercio ambulante:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni alle Merci e Macchinari per le garanzie della presente sezione, quando siano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o per gli altri casi previsti dall'articolo A.20 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.20 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.20, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Attività esercitata in chiosco:** nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto a un Fabbricato così come meglio disciplinato dall'articolo A.21 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo A.3 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.1, A.2, A.21, e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.3, A.21, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Dati e supporti:** TUA rimborsa, a primo rischio assoluto, i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati, così come meglio disciplinato dall'articolo A.22 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.2, A.22 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.22, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Programmi in licenza d'uso:** in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, TUA rimborsa, a primo rischio assoluto, i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro, così come meglio disciplinato dall'articolo A.23 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli

articoli A.2, A.23 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.23, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Impiego mobile:** TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici a impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, anche durante il trasporto, così come meglio disciplinato dall'articolo A.24 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Valore intero" presente nel Glossario e all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale e all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.2, A.24 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.24, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Impiego mobile:** TUA indennizza a primo rischio assoluto i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici, così come meglio disciplinato dall'articolo A.25 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia all'articolo A.1 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli A.2, A.25 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, A.25, H.1, D.14 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

SEZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

- **Furto, rapina ed estorsione Contenuto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali, e dagli altri eventi di cui agli articoli B.1, B.3, B.4, B.5 e B.6 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario e all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale e all'articolo B.4 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.6, B.17, B.18, B.20 e D.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, da B.1 a B.6, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Enti all'aperto:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni alle merci poste all'aperto, causati da furto, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo B.7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.4 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.6, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, da B.1 a B.7, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Aumento periodico merci:** con la presente garanzia, il capitale assicurato per la partita Merci viene aumentato di un'ulteriore somma per il periodo indicato in polizza. Si rimanda all'articolo B.8 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale e all'articolo B.4 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.8, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.8, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Beni Pregiati:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni ai Beni pregiati, estendendo la garanzia Furto Contenuto a

detti beni, così come meglio disciplinato all'articolo B.9 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.9, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.9, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Beni Particolari:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, i danni ai Beni particolari per le garanzie assicurate previste in polizza, così come meglio disciplinato dall'articolo B.10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.10, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.10, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Valori in cassaforte:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni materiali e diretti ai valori posti in cassaforte all'interno dei locali, causati da furto, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo B.11 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.11, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.11, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Valori nei locali:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni materiali e diretti ai valori posti in cassetti, mobili, distributori automatici all'interno dei locali, causati da furto, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo B.12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.12, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.12, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Portavalori:** TUA assicura la corresponsione di un indennizzo, a primo rischio assoluto, per i danni materiali e diretti ai valori durante le operazioni di trasporto svolte da parte dell'assicurato o suoi addetti di fiducia, causati da furto, scippo, rapina ed estorsione. Si rimanda all'articolo B.13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.13, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.13, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Commercio ambulante:** TUA indennizza, a primo rischio assoluto, la rapina di Merci e Macchinari, quando siano all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o per gli altri casi previsti dall'articolo B.14 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.14, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.14, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Attività esercitata in chiosco:** nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto a un Fabbricato così come meglio disciplinato dall'articolo B.15 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre alla definizione di "Primo rischio relativo" presente nel Glossario ed all'articolo D.8, per i casi di assicurazione parziale ed all'articolo B.4 per la forma di assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione

o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da B.1 a B.5, B.15, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, B.1 a B.5, B.14, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Danni ai beni.

- **Beni elettronici a impiego mobile all'esterno dei locali assicurati:** nel caso in cui siano assicurati dei beni elettronici a impiego mobile, l'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni elettronici a impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino come meglio disciplinato dall'articolo B.16 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.1, C.14, C.15, C.17 da B.1 a B.5, B.16, B.17, B.18, B.20 e D.11 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli 14, C.14, C.18, C.20, C.21, D.8, D.11, D.14 B.1 a B.5, B.16, B.19, B.21, D.8, D.11, D.14 e I.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Incendio - Danni ai beni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Responsabilità civile terzi (R.C.T.):** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata descritta in polizza. Sono previste estensioni facoltative della R.C.T. a seconda della reale attività svolta: Danni da inquinamento accidentale, Danni da interruzione attività, Danni a cose per operazioni di movimentazione, Danni a veicoli-natanti e cose in consegna, Speciale veicoli, Carro attrezzi e soccorso stradale, Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo, Danni per lavori presso terzi, Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L.46/90), Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L.46/90), Subappalto, Lavori edili, Postuma lavori edili, Danni postumi a persona. Si rimanda agli articoli C.1, C.2, C.3, delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo D.19 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da C.1 ad C.6, C.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" e agli articoli 14, da C.1 ad C.4, L.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia:

Danno: 1.000 euro

Franchigia: 250 euro

Risarcimento: 1.000 - 250 euro = 750 euro

Esempio di funzionamento dello scoperto:

Massimale: 500.000 euro

Danno: 10.000 euro

Scoperto: 20%

Risarcimento: 10.000 euro - 2.000 euro = 8.000 euro

Esempio di funzionamento del massimale:

Massimale: 500.000 euro

Danno: 1.000.000 euro

Risarcimento: 500.000 euro (pari al valore del massimale)

- **Responsabilità civile addetti (R.C.O.):** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente agli addetti per infortunio, per fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata descritta in polizza. Inoltre è possibile inserire facoltativamente una franchigia fissa per la R.C.O. Si rimanda agli articoli da C.7 ad E.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo D.19 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da C.7 ad C.10, C.12, L.21 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, da C.7, C.8, C.10, L.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi

- **RCO Malattie Professionali:** con tale garanzia la R.C.O. viene estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, così come meglio disciplinato dall'articolo C.12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di

dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo D.19 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.9, C.11, C.12, L.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, C.11, L.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi.

- **Responsabilità civile proprietà del fabbricato:** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto costui sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato adibito all'attività descritta in polizza, comprese le relative parti comuni. Si rimanda all'articolo E.13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo E.24 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli C.14, C.15, L.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, C.14, L.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi.

- **Responsabilità civile prodotti (R.C.P.):** TUA tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto sia tenuto a risarcire quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi da difetto dei prodotti (per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore) descritti in polizza in conseguenza di un fatto accidentale. Si rimanda all'articolo C.15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo C.19 delle condizioni generali di assicurazione, per l'inizio e termine della garanzia.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli da C.16 a C.21, L.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti franchigie, scoperti e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione alla voce "Premessa" ed agli articoli 14, C.16, C.17, L.1 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento della franchigia, scoperto e del massimale: vedasi esempi di funzionamento descritti alla garanzia Responsabilità civile terzi.

SEZIONE CYBER RISK

- La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, di prestare la seguente copertura assicurativa:
 - A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy
 - B. Spese e Costi per Privacy Notification
 - C. Difesa in Giudizio
 - D. Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria
 - E. Mancata Protezione dei Dati
 - F. Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica

così come meglio specificato e regolamentato all'art. E.1 delle Condizioni di Assicurazione

AVVERTENZA: il contratto prevede delle esclusioni indicate all'Art. E.2 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esclusioni

La copertura prevista dalla presente sezione non si applica per le seguenti richieste di risarcimento o perdite:

- A. derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- B. derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- C. derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;
- D. derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 2. in relazione alla garanzia di cui all'art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D.4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 3. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l'inosservanza degli Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge N. 287/1990, Articoli 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Articolo 9, Legge N. 192/1998, Articoli 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. N. 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni;
- F. derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
1. richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, A.2, A.3. e C;
 2. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
- G. derivanti o risultanti da:
1. reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.5) o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' assicurato;
 2. distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;
- H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
1. se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 2. in relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
- I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- J. derivanti o risultanti da:
1. violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Articolo 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. N. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74 del D.P.R. N. 309/1990), associazione per delinquere (Articolo 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Articolo 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Articolo 316-bis C.P.), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Articoli 377-bis e 378 C.P.), rapina (Articolo 628 C.P.), l'estorsione (Articolo 629 C.P.), la truffa (Articolo 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Articolo 648-bis C.P.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo N. 286/1998), violazioni del copyright (Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge N. 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;
 2. violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo N. 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 3. ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori etc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell'Articolo 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo N. 66 dell'8 Aprile 2003; della Legge N. 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge N. 300 del 20 Maggio 1970; della Legge N. 604



del 15 Luglio 1966; della Legge N. 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo N. 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;

4. ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.

Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e 4.) non si applicano alle richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 e A.3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;

K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;

L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;

M. derivante o risultante da:

1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
2. violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società' siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
5. ai sensi della garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;

N. siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;

O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui all'art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;

P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;

Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:

1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

R. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.(1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell' Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su

giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;

3. pubblicità da o per conto dell'Assicurato;

restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;

S. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D. ogni richiesta di risarcimento o perdita:

1. derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;

2. derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;

3. presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;

4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;

5. derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;

6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;

T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;

U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:

1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;

2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisiti, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;

3. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;

4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

V. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;

W. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da:

1. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;

2. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;

3. qualsiasi guasto satellitare;

X. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità

governativa o pubblica.

AVVERTENZA: Il contratto prevede l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al fascicolo informativo e alla scheda di polizza.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- **Tutela Legale Base:** Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, nei limiti del massimale convenuto e delle condizioni generali di assicurazione, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito dell'esercizio delle attività assicurate indicate in polizza, per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali subiti, o per la difesa penale, o per controversie di lavoro con gli addetti, o controversie sulla proprietà di immobili, o per controversie da presunte inadempienze contrattuali. Si rimanda all'articolo F.1 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.2, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore lite:

 - massimale: 10.000 euro
 - valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione: 500 euro
 - valore lite reale: 200 euro
 - indennizzo: 0 euro (in quanto il valore di lite reale non supera il valore lite indicato nelle condizioni generali di assicurazione)

Esempio di funzionamento del massimale:

 - massimale: 10.000 euro
 - spese legali: 5.000 euro
 - indennizzo: 5.000 euro
- **Sicurezza sul Lavoro:** A integrazione della garanzia di cui al punto precedente, TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per sostenere controversie relative a contestazioni per inosservanza di obblighi e adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e 106/2009, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 196/2003, D.lgs. 231/2001 e loro successive disposizioni, per sostenere la difesa penale o l'opposizione o impugnazione di provvedimenti amministrativi. Si rimanda all'articolo F.3 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.3, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.3, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale:

 - vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base
- **H.A.C.C.P.:** A integrazione della garanzia di cui alla voce "Tutela Legale Base", TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per sostenere controversie relative a contestazioni per inosservanza di obblighi e adempimenti di cui al D.lgs. 193/2007 e successive disposizioni, per sostenere la difesa penale o l'opposizione o impugnazione di provvedimenti amministrativi. Si rimanda all'articolo F.4 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.4, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.4, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale: vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base.
- **Chiamata in causa Compagnia di RC:** A integrazione della garanzia di cui alla voce "Tutela Legale Base", TUA assicura la Tutela Legale all'assicurato per le spese del legale incaricato della gestione della vertenza e dell'arbitro, per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile. Si rimanda all'articolo F.5 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia inoltre all'articolo F.10 per i casi di assicurazione parziale.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.5, da F.6 a F.11 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti valori di lite e massimali così come riportati in polizza e dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli F.1, F.7 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del valore di lite e del massimale: vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Tutela Legale Base.

SEZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA

- **Assistenza:** TUA mette a disposizione dell'assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle condizioni generali di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi, legati all'attività indicata in polizza, previsti dagli articoli da G.2 a G.12 ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni vengono erogate per il tramite di Europe Assistance S.p.A., Piazza Trento 8 - 20135 Milano.

AVVERTENZA: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo o erogazione della prestazione, così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.1 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: sono previsti alcuni massimali alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dalle condizioni generali di assicurazione dagli articoli G.2 e seguenti ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento del massimale:

Somma assicurata (massimale): 2.000 euro

Danno: 3.000 euro

Indennizzo: 2.000 euro

Per le sezioni di polizza "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: TUA presta le garanzie limitatamente ai danni che avvengano nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

AVVERTENZA: è resa operativa anche la garanzia di estensione al periodo di Trasloco, previa comunicazione a TUA, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo D.12 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: l'assicurazione è prestata in base ai valori dei beni stimati al momento del sinistro, così come meglio specificato all'articolo A.5, B.3 e D.4 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per la sezione di polizza "Danni ai beni", vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: si rinvia agli articoli A.28 per la destinazione d'uso dei locali, all'articolo A.30 per le caratteristiche costruttive del fabbricato, ed all'articolo A.33 per le circostanze non influenti sul rischio.

Per le garanzie "Danni indiretti a diaria", "Responsabilità civile terzi", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile Malattie professionali", "Responsabilità civile Prodotti", e la sezione "Tutela Legale", vale inoltre la seguente:

AVVERTENZA: qualora la tariffazione sia effettuata sul fatturato, è prevista la regolazione del premio così come meglio specificato all'articolo 15 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

4 Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento del sinistro, così come previsto dall'articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

5 Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi aggravamento o diminuzione del rischio, così come previsto dagli articoli 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esempio modificazione del rischio: qualora l'assicurato abbia dichiarato in fase di stipula della polizza di svolgere una determinata attività per la quale è stato assicurato, e poi in corso di contratto viene a svolgere diversa attività, avrebbe l'obbligo di dichiararlo alla compagnia in quanto si tratta di modificazione del rischio (in questo caso con aggravamento dello stesso se la nuova attività è a maggior rischio, con diminuzione se la nuova è a minor rischio).

6 Premi

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali, semestrali, unica soluzione-premio unico anticipato, unica soluzione-temporaneo) e indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'agente in qualità di agente di TUA,
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente di TUA,
- contante,

tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimanda all'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale, verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.

AVVERTENZA: per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni" (escluse le garanzie Aumento periodico Merci, Terremoto e Inondazione/Alluvione), "Furto, rapina ed estorsione" (esclusa la garanzia Aumento periodico Merci) e "Responsabilità civile" (esclusa la garanzia Responsabilità civile Malattie professionali, Responsabilità civile prodotti), l'intermediario ha la possibilità di applicare sconti di premio, sulla base di valutazioni commerciali.

7 Diritto di recesso

AVVERTENZA: Dopo ogni denuncia di sinistro, il Contraente o TUA ha la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte, come meglio disciplinato dall'articolo 10 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Qualora sia operativa l'assicurazione con dichiarazione di valore – Stima preventiva, tale clausola è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale, come meglio disciplinato dall'articolo A.3 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

8 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:

- il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

9 Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

10 Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Il premio relativo alle garanzie è soggetto all'imposta nella misura del:

Aliquota	Garanzia/Sezione
22,25%	Responsabilità civile – Danni ai beni (escluso Cristalli) - Furto, rapina ed estorsione – Cyber risk
21,25%	Cristalli - Tutela Legale
12,50%	Merci Trasportate
10,00%	Assistenza

C – Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami**11 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

AVVERTENZA: La denuncia del sinistro deve essere inviata (con le modalità e informazioni indicate nelle condizioni generali di assicurazione) a TUA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità, come meglio disciplinato dagli articoli D.1, D.16 delle condizioni generali di assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: La gestione dei sinistri relativa alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG Assicurazioni s.p.a; in caso di sinistro per tale sezione, l'assicurato o il contraente possono denunciare il sinistro anche ad ARAG, come meglio disciplinato dall'articolo F.12 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

La gestione dei sinistri relativa alla sezione Servizi di Assistenza è affidata a Europ Assistance s.p.a. con le modalità meglio disciplinate dall'articolo G.1 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Si rimanda anche agli articoli da D.2 a D.10, E.22, da F.13 a F.15, per gli altri aspetti di dettaglio delle procedure di liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

12 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/2773470

E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;

- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06/421331 - fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

13 Arbitrato

Per le garanzie delle sezioni "Incendio - All Risks", "Elettronica", "Furto, rapina ed estorsione", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti (vedasi articolo D.2 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro (vedasi articolo F.14 delle condizioni generali di assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio).

AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto di TUA e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

14 Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Addetti:	i titolari, compresi familiari, i soci che prestino la loro opera nell'azienda; i dipendenti ed i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 c.c.).
Allagamento:	eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Attività assicurata:	tutte le operazioni preliminari, principali, accessorie, collaterali strettamente attinenti all'attività assicurata, nonché l'erogazione di servizi compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, svolta nei modi che la tecnica insegna o consiglia di adottare, necessarie all'esercizio dell'attività descritta in polizza, appartenenti ad uno dei seguenti generi: Artigiano-Industria: produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo. Commercio: commercio e/o vendita di prodotti, svolta anche in forma ambulante (qualora richiamata in polizza l'apposita clausola), nel qual caso per ubicazione del rischio è da intendersi il deposito/magazzino delle merci commercializzate. Ufficio: lavoro d'ufficio, studio professionale o comunque attività diversa da quella artigianale e/o commerciale. Albergo: Impresa turistica - definito a sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Vengono compresi anche gli alberghi stagionali, intendendosi per tali: quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a 6 mesi nell'anno solare.
Beni elettronici:	dispositivo, non al servizio del fabbricato, alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come Beni Elettronici i sistemi di elaborazione dati a uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali, personal computer e mini elaboratori.
Beni elettronici ad impiego mobile:	beni elettronici a uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata in polizza.
Cassaforte:	mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; - di peso non inferiore a 200 Kg.
Codice delle Assicurazioni:	il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.
Collezione:	raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
Colpo d'ariete:	l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Conduttori esterni:	cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

Contenuto:

quanto compreso nel recinto aziendale assicurato, e precisamente:

Merzi:

- Merzi proprie dell'attività dichiarata, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); scarti e residui di lavorazione;
- Merzi diverse da quelle non proprie dell'attività dichiarata, **comprese sino alla concorrenza di quanto indicato all'Art. A.4 e C.19 delle condizioni generali di assicurazione**. Sono comunque esclusi preziosi e pellicce.

Sono comunque compresi anche gli eventuali diritti doganali ed imposte di fabbricazione.

Macchinario:

- Macchine ed impianti, attrezzi utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto, serbatoi metallici e tubazioni, e ogni altro impianto non rientrante nella definizione di Fabbricato. Le apparecchiature per la distribuzione automatica di merci sono comprese purché poste all'interno dei locali, anche se accessibili dall'esterno;
- Sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, beni elettronici in genere, compresi quelli ad impiego mobile;
- Le macchine utensili per la lavorazione del legno di potenza superiore a 1kW, i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere, devono essere collegate almeno per il 50% ad impianto centralizzato di aspirazione;
- Mobilio, arredamento, attrezzatura, scaffalature; sono comprese le opere di miglioria apportate dall'assicurato al Fabbricato qualora quest'ultimo non sia assicurato e non sia di proprietà dello stesso;
- Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari;
- Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza a laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività dichiarata;
- Altri impianti non indicati nella definizione di "Fabbricato".

Macchinari e Merzi posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza: sono assicurati Macchinario e Merzi posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, in deposito e/o lavorazione oppure presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, TUA corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. C.4 delle condizioni generali di assicurazione.

Contenuto d'ufficio:

- Arredamento, cancelleria, mezzi di custodia dei valori (escluso il contenuto);
- Macchine ed attrezzature - anche elettriche o elettroniche - e tutto quanto serve per uso d'ufficio compresi impianti d'allarme e, se non assicurati i locali, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità;

Beni particolari: disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolori e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo.

Preziosi: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura. I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione**.

Valori: carte valori, denaro, titoli di credito in genere (titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di società, cambiali, assegni bancari, altri simili titoli) ed ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato per le quali lo stesso non possa richiedere il rimborso all'ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, biglietti ed abbonamenti autofilotramviari e ferroviari). I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione**.

Beni pregiati: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte:

- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Beni pregiati, se non si tratta di Merzi, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione**.

Effetti di uso personale dell'assicurato, dei dipendenti, degli amministratori, dei soci e dei clienti, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, vestiario, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.

Relativamente al contenuto nel suo complesso, restano **in ogni caso esclusi**:

- i veicoli iscritti al P.R.A. o ad analoghi registri esteri, salvo quelli di terzi sui quali si eseguono lavori o facenti parte delle merci proprie dell'attività assicurata;
- qualora indicato in polizza "NO" alla voce "beni in leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i beni, in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.;
- i beni assicurati con separata polizza "Elettronica".

Relativamente a merci e macchinari si intendono compresi i preziosi, purché esclusivo impiego nel processo produttivo, altrimenti esclusi salvo quanto previsto per gli effetti di uso personale.

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Danni indiretti:	danni non inerenti alla materialità della cosa assicurata.
Danno liquidabile:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma assicurata / massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
Dipendenti:	le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori occasionali e gli apprendisti, regolarmente iscritti all'INAIL, ed esclusi quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi.
Diaria:	la misura unitaria di indennizzo giornaliero che TUA corrisponde in caso di sinistro per la garanzia danni indiretti. La diaria è quantificata nella percentuale, indicata in polizza, del fatturato giornaliero, convenzionalmente definito in 1/360 di quello annuo.
Documenti personali:	la carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.
Esplosivi:	sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosioni; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti all'interno dei locali descritti in polizza.
Fabbricato:	le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata, esclusa l'area. Sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> - fissi, infissi e cristalli; - opere di fondazione e interrate, fognature, cantine e soffitte; - tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni, piazzali, recinzioni, cancelli anche con comandi, raccordi ferroviari; - pensiline, tettoie, box; - gli impianti o le installazioni fisse, per natura o per destinazione, al servizio del fabbricato, quali: gli impianti idrici, igienico-sanitari, quelli ad esclusivo uso di condizionamento e riscaldamento dei locali, termosifoni e relativi raccordi, pannelli solari termici e fotovoltaici, ascensori, impianti elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di segnalazione, di comunicazione, fissi di estinzione, scale mobili, montacarichi e simili, ma comunque esclusi i palloni presso statici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, anche se in forma di tettoie; - le tende esterne frangisole e le insegne installate sull'edificio o nell'area esterna a uso esclusivo dell'attività dichiarata; - cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; - tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico; - gli scavi generali di sbancamento; - gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; - ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi o disposizioni Regionali e Comunali; - le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo, collaudo e le parcelle professionali in genere necessarie alla ricostruzione/riparazione del fabbricato. Sono comprese dipendenze, pertinenze, depositi, uffici e civili abitazioni, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale e che, ai soli fini della sezione "Danni ai beni" e "Furto, rapina ed estorsione", abbiano caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale. È escluso quanto rientrante nel contenuto. Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

	Qualora indicato in polizza "NO" alla voce "leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i fabbricati in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.
Fatturato:	la sommatoria dei valori della produzione industriale o commerciale tratti dalla più recente documentazione riportante tale valore: <ul style="list-style-type: none"> - Tavola 1 del Conto Economico - voce "A" Valore della produzione - dell'ultimo bilancio approvato; - ovvero, in assenza, dall'ultimo prospetto presentato per il calcolo dell'imponibile IRAP.
Fissi ed infissi:	manufatti per la chiusura del vano di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione, compresi i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Franchigia:	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza:	furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Furto con rottura o scasso:	furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Impianto di allarme:	impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.
Implosione:	repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza. Qualora l'ammontare del danno accertato (in seguito alle operazioni peritali) superi l'ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all'applicazione della franchigia o scoperto stessi.
Inferriate:	manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: <ul style="list-style-type: none"> - ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre o i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; - fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.
Infiammabili:	le sostanze e i prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni/alluvioni:	fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini. L'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; l'alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Introiti:	l'utile derivante al gestore dalla vendita dei carburanti. Si ottiene moltiplicando l'aggio unitario relativo a ciascun tipo di carburante per le rispettive quantità vendute.
Lastre:	lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dal contenuto o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'attività, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.
Lavoratori parasubordinati:	si intendono per tali quelli indicati all'art. 47, lettera c - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

	917 e successive modificazioni ed integrazioni.
Legge Biagi:	la Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.
Luci:	aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
Malattia:	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Massimale assicurato:	l'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile, Tutela Legale e Servizi di Assistenza. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
Merci speciali:	celluloide (grezza ed oggetti di,), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Occlusione:	ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio.
Periodo di indennizzo:	i giorni da quello successivo a quello di accadimento del sinistro fino al giorno della totale ripresa dell'attività, con il massimo di giorni indicato in polizza nella casella "giorni", e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.
Periodo di assicurazione:	nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione.
Posti letto:	numero dei posti letto dichiarati dal contraente o assicurato al momento della stipulazione della polizza. Nel computo dei posti letto non si considerano le eventuali culle aggiunte.
Premio:	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 cod. civ.
Primo Rischio Relativo:	forma di garanzia che comporta l'esposizione in polizza del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore intero delle cose che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse, pena l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1907 cod. civ. (c.d. Regola proporzionale).
Quota attività:	percentuale del fatturato realizzato nell'esercizio della rispettiva attività assicurata indicata in polizza.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Regola proporzionale:	criterio secondo il quale TUA riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli Enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 cod. civ.
Rigurgito:	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento:	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso:	azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Scoperto:	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotta, che rimane comunque a carico dell'assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Serramenti:	strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sinistro:	il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.
Solaio:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata:	l'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate.
Terremoto:	il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine

	politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto:	complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
Titoli di credito:	i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
Traboccamento:	fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad Occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.
TUA:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. - sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).
Ubicazione:	sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sono posti gli Enti assicurati, svolge l'attività dichiarata. In tale ambito sono ammesse anche eventuali dipendenze, servizi aziendali e depositi, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.
Vetro antisfondamento:	vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, purché dotati di pari resistenza.
I valori indicati in polizza sono tutti riferiti al momento del sinistro e si quantificano utilizzando i criteri seguenti:	
Valore a nuovo:	Per fabbricato : la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente. Per macchinari e contenuto d'ufficio : il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali non detraibili.
Valore a stato d'uso:	il valore a nuovo al netto del deprezzamento.
Deprezzamento:	Per fabbricato : il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, all'adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante. Per macchinari e contenuto d'ufficio e gli effetti di uso personale : il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.
Valore commerciale:	Per le merci : il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i relativi valori di mercato si applicheranno questi ultimi. Per le merci vendute in attesa di consegna si adatterà il prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (costi e commissioni, minori nonché oneri dovuti all'erario) sempre che: - non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese; - al momento del sinistro il prezzo di vendita non sia superiore al valore di mercato nel qual caso si applicherà il valore di mercato. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa o registrazioni contabili dell'assicurato.
Valore di mercato:	Equo valore di mercato all'epoca del sinistro.
Valore intero:	Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza.
Valore nominale:	L'importo indicato sui valori.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione "R.C.P. - Responsabilità Civile Prodotti" sono previste anche le seguenti:

Sinistro:	la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie:	una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Cyber Risk sono previste anche le seguenti:

Accesso o utilizzo non autorizzato:	L'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.
Assicurato:	- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente; - l'imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell'Assicurato.
Assicurazione:	Contratto di Assicurazione.
Attività pubblicitarie Assicurate:	L'esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell'Assicurato
Circostanza:	Qualsiasi evento che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento. Codice maligno Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.
Contraente:	La persona fisica, la persona giuridica, l'organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.
Danni:	<p>Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell'Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi; 2. rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto; 3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo; 4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari; 5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato; 6. risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni; 7. ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l'Assicurato.
Danno alle cose o agli animali:	Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.
Danno alle persone:	Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che ne derivino.
Divulgazione non autorizzata:	La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.
Denial of Service Attack:	Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.
Fornitore di servizi raccomandato dalla Società:	Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.
Fornitori di servizi nominati dalla Società:	Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. E.1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.
Fornitore di servizi (Provider):	Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la

memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia: La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.

Informazioni identificative personali non pubbliche:

1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;
2. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad un soggetto:
 - il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicati; e
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;
 se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.

Informazioni societarie di terzi: I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Legge sulla notifica della Violazione:

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy:

Qualsivoglia legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche

Manager: Manager e/o dirigente di una Società

Massimale Aggregato: Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza

Materiale Pubblicitario: Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche, compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Multa:

1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.;

Non si intendono Multe:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;

- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.

Parte Correlata: L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informativo: I software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto:

1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
 - a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
 - b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa: La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite: (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)
I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.

Perdite: (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)
I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

Perdite da interruzione di Attività:

1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.
Non si intendono comprese nella garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
 - a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
 - b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
 - c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

Perdite per mancata**Protezione dei dati:**

1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;

2. per qualunque database a cui l'Assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per:

a. riottenere l'accesso a tale database;

b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato;

pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'Assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

a) i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;

b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;

c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;

d) perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;

e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

Periodo di polizza:

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Periodo di ripristino

Il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;

2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;

a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Periodo esteso di interruzione:

Periodo che:

- inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
- termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;

fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

Polizza:

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Privacy Policy:	Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall'Assicurato per l'adeguamento all'Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.
Procedimento:	Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Richiesta di risarcimento:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale; 2. in relazione all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato; 3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1. <p>Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.</p>
Sicurezza Informatica:	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)</p> <p>I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.</p>
Sicurezza informatica:	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)</p> <p>I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.</p> <p>La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.</p>
Sistemi Informatici:	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)</p> <p>Computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati; • gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.
Sistemi Informatici:	<p>(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., ed F.)</p> <p>I computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati,</p>

dispositivi di rete e sistemi di back up:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
3. soltanto in riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Sistemi informatici di terzi: si intendono i sistemi informatici che:

- (1) non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati; e
- (2) non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi.

I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Spese correlate alle richieste di risarcimento:

1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. E.6 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento" lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto Informatico:

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie:

1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
 - a. tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
 - b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Società:

L'impresa di assicurazione.

Vertice Aziendale:

I soggetti che ricoprono nell'ambito dell'Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.

Violazione della Sicurezza: 1. Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o

dall'Assicurato;

2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;

3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile:

domanda espressa tramite la citazione della Compagnia di Responsabilità civile ogni qualvolta questa non assuma la gestione della lite, al fine di farla partecipare al giudizio.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite: il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Servizi di Assistenza sono previste anche le seguenti:

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di TUA, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Data di aggiornamento: 31/03/2018.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DOTT. MARCO CARDINALETTI



Premessa

Data di aggiornamento: 31/03/2018

Le seguenti condizioni (facenti parte del Fascicolo Informativo di cui al modello FASIMP 5 ed. 03/2018) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente, identificata dal modello IMPRSA 1 ed. 03/2018.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Rimando al glossario

TUA Assicurazioni S.p.A. e il Contraente attribuiscono convenzionalmente ai termini indicati nel Glossario il significato in esso indicato.

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1
Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2
Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3
Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento, per le sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile", qualora, avendo dichiarato in polizza due tipologie di attività, il 110% della quota attività più rischiosa, indicata in polizza, dovesse risultare superiore alla quota accertata al momento del sinistro. In caso contrario il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Art. 4
Diminuzione del rischio

L'Assicurato o il Contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5
Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 6
Durata e Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Qualora la durata del contratto sia superiore all'anno, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive

scadenze e il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di Agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'Agente in qualità di Agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8
Comunicazioni e
modifiche al
contratto

Art. 9
Proroga, disdetta e
variazione del
premio

In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10
Recesso in caso di
sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso TUA rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 11
Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12
Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13
Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 14
Franchigia frontale

Limitatamente ai soli danni alle cose, le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'Assicurato.

La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e Cristalli prestate nella Sezione "Danni ai beni".

La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 15
Regolazione del premio

Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "regolazione", il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base del fatturato e viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo.

Entro 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o alla minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto a TUA, il fatturato consuntivo del periodo assicurativo trascorso. La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da TUA.

Non è prevista la restituzione dell'eventuale differenza passiva, pertanto il premio anticipato è da considerarsi quale premio minimo comunque acquisito da TUA.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione del fatturato ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 cod. civ., comma 2. Resta fermo il diritto di TUA di agire giudizialmente.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo del fatturato supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dal periodo assicurativo in corso al momento della comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo del fatturato pari al 70% dell'ultimo consuntivo.

TUA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Quanto disciplinato dal presente articolo è operante per le sole garanzie "Danni indiretti a diaria", "Responsabilità civile terzi", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile Malattie Professionali", "Responsabilità civile Prodotti", "Tutela Legale", qualora la tariffazione non sia effettuata in base agli addetti, ma sul fatturato.

Art. 16
Indicizzazione

Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "indicizzazione", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", e "Responsabilità Civile" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- **alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;**
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. **Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.**

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate e i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 17
Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Art. 18 – Diritto di recesso contratti a distanza

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha

diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente deve essere inquadrabile come "consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non si applica:

- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Responsabilità Civile

Premessa

Art. C.1 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione "Responsabilità Civile" sono prestate con le precisazioni che seguono:

- fermi i massimali assicurati riportati in polizza per singola garanzia, **TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile, in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;**
- i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, **pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;**
- **qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. C.2
Oggetto dell'assicurazione

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile terzi", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio delle attività assicurate descritte in polizza, comprese le attività di carattere preliminare, complementare e accessorie, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

Sono altresì comprese le **attività collaterali** che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari e accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterali rientra:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione, purché posti all'interno dell'azienda assicurata. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche gli addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale – **esclusa quella professionale** - dei sanitari e degli addetti al servizio. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le garanzie saranno operanti per la sola committenza.**

Le attività indicate ai commi precedenti possono essere svolte anche presso le diverse sedi della Contraente (ancorché non indicate puntualmente in polizza), purché nei limiti di quanto indicato dall'Art. C.4.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da **fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.**

Premesso che **ciò che non espressamente escluso dall'Art. C.4 o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia**, si evidenziano al seguente Articolo C.5 alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con la presente garanzia (**operanti nei limiti tutti di quanto previsto dalle presenti condizioni di polizza**).

Art. C.3
Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**

- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) gli addetti, i subappaltatori e i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur non essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, compresi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.);
- 4) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Le persone di cui al punto 3) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, **sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.**

Art. C.4
Esclusioni

Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. C.2 e C.5, sono esclusi i danni:

- 1) da furto;
- 2) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 3) da inquinamento e contaminazione in genere;
- 4) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 5) da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;
- 6) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà e uso di natanti, aeromobili (anche se definiti come APR o SAPR dai regolamenti ENAC), apparecchi per il volo da diporto e sportivo, aeromodelli a uso non hobbistico;
- 7) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- 8) alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, relativamente a veicoli e natanti tale esclusione è operante esclusivamente ai danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate);
- 9) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 10) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate;
- 11) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate;
- 12) a condutture e impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;
- 13) a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 14) da proprietà di fabbricati, e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 15) da umidità, stillicidio, e in genere da insalubrità dei fabbricati;
- 16) da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate;
- 17) dalla proprietà di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- 18) da attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere, fatto salvo per i servizi sanitari aziendali interni, quali ambulatorio, infermeria e pronto soccorso. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- 19) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 20) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 21) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 22) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 23) da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
- 24) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 25) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 26) da tabacco o da fumo passivo;
- 27) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;



- 28) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 29) da violazioni di brevetti o marchi;
- 30) da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 31) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- 32) commessi da subappaltatori e loro addetti;
- 33) derivanti dall'esercizio di attività professionali relativamente alle seguenti attività:
- Agenzie – Intermediazione – Rappresentanza;
 - Centro analisi mediche;
 - Centro elaborazione dati;
 - Scuole guida e pratiche auto;
 - Studio Medico – Veterinario – Fisioterapia – Ambulatorio e poliambulatorio;
 - Studio professionale non medico/sanitario.
- Per tali attività non è operante la garanzia R.C.T. né le sue estensioni di cui agli Artt. da C.2, C.5 ed C.6, si intende pertanto operante esclusivamente la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali.
- 34) derivanti da incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. C.5

Rischi specifici
assicurati – sempre
operanti per la RCT

L'assicurazione di cui all'Art. C.2 comprende la responsabilità civile derivante in capo all'assicurato per i seguenti rischi specifici:

1. Responsabilità di committenza

La garanzia comprende la responsabilità civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per danni cagionati a terzi dagli addetti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione**, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia:

- vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. C.7, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- è operante **solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno**;
- **non è operante per le attività di carrozzerie, riparazione e officina auto, moto e natanti, elettrauto e gommisti, cantieri navali**;
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di posa di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, nonché per la loro proprietà, manutenzione e conduzione, purché ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati**;
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, dell'esercizio della mensa aziendale, della distribuzione di cibi e bevande, del servizio di vigilanza anche armata e del servizio di pronto soccorso, presso l'Assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di TUA nei confronti dei responsabili.

2. Rischio smercio

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**.

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti al dettaglio nello stesso esercizio dell'Assicurato, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotto.

Sono inoltre esclusi:

- **i danneggiamenti delle cose stesse**;
- **le spese per le relative riparazioni e sostituzioni**;
- **nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità**;
- **i danni relativi alla distribuzione di carburanti**.

La presente estensione di garanzia:

- **è valida purché il titolare e gli addetti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività**;
- **è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza**

della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione;

- non è operante per le attività di cui ai codici: NC07, NC10, da OF01 ad OF08 (compresi), VA09.

3. Responsabilità personale addetti

La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti, per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, **ferma l'esclusione di cui all'Art. C.4 punto 34).**

Ai soli effetti di questa garanzia, gli assicurati sono considerati terzi tra loro, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 cod. pen.**

4. Responsabilità danni da incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio, di cose di proprietà dell'Assicurato (escluso i fabbricati) o da lui detenute, presenti nelle ubicazioni sedi dell'attività assicurata; **sono comunque esclusi i danni a fabbricati tenuti in locazione dall'assicurato.**

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ed è prestato per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso terzi" nella sezione "Danni ai Beni" della presente polizza.

5. Responsabilità civile conduzione locali

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, derivanti dalla conduzione dei locali (uffici, magazzini, negozi, gazebo e dehors, alberghi e simili) e relative pertinenze, ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, utilizzati dall'Assicurato quali sedi (anche secondarie) dell'attività assicurata; **sono comunque esclusi i danni ai fabbricati che l'Assicurato utilizzi o detenga a qualsiasi titolo.**

6. Rischi presso altre ubicazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile incombente all'Assicurato per i danni derivanti:

- dalla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- da esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.

7. Danni a cose per operazioni di movimentazione all'interno del recinto aziendale

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi:

- 1) dalla proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori nell'ambito di aree private dell'azienda o laboratorio;
- 2) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico in sosta nel recinto aziendale, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;
- 3) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate.

La garanzia è valida per le suddette operazioni effettuate nell'ambito del recinto aziendale assicurato **esclusi in ogni caso i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 209/2005 e quelli di cui al punto 6) dell'Art. C.4 - Esclusioni, nonché quelli da incendio. La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

8. Danni per lavori presso terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori del recinto aziendale, tra i quali installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, manutenzione e riparazione, carico e scarico, assistenza, verifica e rifornimento delle cose prodotte o commercializzate.

Sono compresi anche i danni:

- a) ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- b) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, **esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;**
- c) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;

- d) derivanti dalla consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico, anche se tali attività sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici, **ed escluso ogni danno alle cose consegnate, prelevate o rifornite** (salvo quanto già previsto alla lettera c);
- e) derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute;
- f) dell'attività di commercio svolta in forma "ambulante".

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Sono comunque esclusi i danni da:

- **lavori edili non inerenti all'attività assicurata;**
- **subiti da cose che per volume o peso possono essere rimosse agevolmente, senza particolare difficoltà;**
- **installazione, manutenzione e riparazione di funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;**
- **a condutture e impianti sotterranei in genere;**
- **alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato alle lettere c) ed e) sopra riportate;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;**
- **da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- **da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.**

9. Responsabilità Solidale

Le garanzie della presente sezione sono operanti anche in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, a norma dell'art. 2055 cod. civ., pertanto TUA risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

10. Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. C.4 punto 28), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative e regolamentari in materia di Tutela della Privacy, per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (intendendosi per errato trattamento esclusivamente l'errata comunicazione e diffusione).

Sono comunque esclusi i danni non materiali e/o perdite patrimoniali derivanti da:

- **perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;**
- **indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;**
- **ogni interruzione di attività conseguente ai precedenti a-linea, salvo che detti danni siano conseguenza diretta di un danno materiale diretto coperto dalle sezioni "Danni ai beni" o "Furto" e non escluso.**

A parziale deroga dell'Art. C.3, sono considerati terzi, ai fini della presente estensione, anche gli addetti dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia:

- **non è operante per le attività di cui ai codici: NC07, NC10, da OF01 ad OF08 (compresi), VA09;**
- **è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

11. Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopraindicati, non rientrano nella presente assicurazione.

12. R.C. ALBERGATORE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, **con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l'intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l'importo di euro 60.000,00.** Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata sino a un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per:

- **denaro;**
- **veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;**
- **per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in**

custodia senza giustificato motivo;

• per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione dello scoperto riportato all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Garanzie facoltative

Art. C.6
Garanzie
facoltative

Le seguenti estensioni sono operanti, per le relative attività assicurate, **solo se riportate le rispettive lettere in polizza alla voce "Garanzie facoltative"**. Qualora un'estensione sia riportata solo per una delle attività indicate in polizza, varrà esclusivamente per quella attività e non per le altre.

A - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'art. C.4 punto 3, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

B - Danni da interruzione attività

A parziale deroga di quanto indicato all'art. C.4 punto 2, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

C - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:**

- alle cose in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenute, **a eccezione dei fabbricati e dei danni:**
 - **alle cose necessarie o strumentali all'esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione;**
 - **da furto, smarrimento, incendio o spargimento d'acqua;**
 - **a veicoli e natanti e cose trovatesi sui veicoli stessi;**
 - **a cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate;**
 - **a preziosi, gioielli e valori;**
 - **derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui veicoli stessi;**
- ai veicoli e natanti in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenuti, **a esclusione dei danni:**
- **ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento;**
 - **da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d'acqua;**
 - **derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovatesi sui veicoli stessi**
 - **a veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportati o rimorchiate.**

Per le responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 cod. civ. la garanzia opera, per danni da Furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

Agli effetti dell'applicazione del massimale sopraindicato i componenti di un unico nucleo familiare sono considerati come un unico cliente.

La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e per quanto in essi contenuto.

Sono comunque esclusi i danni subiti:

- **da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;**
- **da cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- **da preziosi, gioielli e valori.**

Sono infine compresi i danni a cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono **entro il limite di 200 euro per sinistro.**

Per tali beni l'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia di cui all'Art. 14 - Franchigia frontale.

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

Relativamente ai danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di**

indennizzo, franchigie e scoperti.

D - Speciale veicoli

a) Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - Per assicurati nella qualità di riparatori di veicoli o gommisti di cui alla legge n. 122 del 5/2/1992, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, anche dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- *subiti dall'Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro e comunque dalle persone non considerate terze nella presente sezione di polizza;*
- *i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione, riparazione o manutenzione;*
- *da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;*
- *da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;*
- *da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività;*
- *da incendio e da furto.*

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Limitatamente ai danni a cose, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

b) Veicoli sotto lavaggio

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio, **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

c) Veicoli in rifornimento

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in rifornimento, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione del carburante e/o cambio olio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

E - Carro attrezzi e soccorso stradale

L'assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria.

La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

L'assicurazione è prestata **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

F - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo

A parziale deroga del punto 6) dell'Art. C.4 - Esclusioni della presente Sezione, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida **a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

L'assicurazione è prestata **con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.**

G - Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Si intendono comunque escluse le attività:

- **di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;**
- **edili in genere;**
- **previste dal D.M. 37/2008 e dalla legge n. 122/92.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- **da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;**
- **a condutture e impianti sotterranei in genere;**
- **alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**

- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, anche se nel frattempo la polizza è scaduta.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

H - Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, mantenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Sono altresì comprese le attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 **purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del citato decreto**, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

I - Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"

A parziale integrazione delle garanzie facoltative "G" e "H", l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché l'installazione, la manutenzione o riparazione siano avvenuti non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

L - Subappalto

Tariffazione in base agli ADDETTI e ai POSTI LETTO

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per danni cagionati a terzi da subappaltatori, dai loro addetti, e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.). La cessione è consentita **in misura non superiore al 50% del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 50% e quella effettivamente realizzata.**

Tariffazione in base al FATTURATO e agli INTROITI

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o

servizi in subappalto, per fatti commessi da subappaltatori e loro addetti.

M - Lavori edili

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose:

- alle condutture e agli impianti sotterranei;
- dovuti a franamento o cedimento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. E' altresì escluso l'asestamento del terreno a seguito di reinterro;**
- da asestamento del terreno, a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'assicurato, e avvenuti **non oltre 30 giorni successivi alla consegna delle opere. Entro tale periodo** sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad asestamento del terreno. **Sono esclusi i danni a condutture e/o impianti sotterranei in genere, nonché alle opere stesse;**
- da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art.

L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

N – Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione

In deroga all'Art. C.4 punto 20), l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori **non oltre 30 giorni da che le stesse siano state rese accessibili all'uso e aperte al pubblico**. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano.

Sono comunque esclusi i danni all'opera stessa.

La garanzia non è operante per lavori edili di costruzione.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

O - Danni postumi a persona

L'assicurazione, ferma l'esclusione prevista dall'Art. C.6 punto 18), comprende i danni corporali derivati direttamente da:

- applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico;
- applicazione di articoli ortopedici, occhiali e lenti a contatto.

La garanzia è valida in quanto **l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro 50 giorni dalla data di applicazione o di trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza di polizza. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, della persona che effettua l'applicazione o il trattamento, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.**

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art.

L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

P - Rischio smercio con prodotti galenici (vendibile solo per codice NC08 – modificare descrizione attività)

Quanto indicato all'Art. C.5 voce "Rischio smercio" deve intendersi sostituito da quanto segue:

La garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Resta comunque inteso che **tale copertura non è valida qualora i danni fossero causati da sostanze non indicate nella ricetta originale del prodotto.**

Sono inoltre esclusi:

- **i danneggiamenti delle cose stesse;**
- **le spese per le relative riparazioni e sostituzioni;**
- **i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

La presente estensione di garanzia:

- **è valida purchè il titolare e gli addetti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività;**
- **è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- **è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 - Limiti di**

indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. C.7
Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo, con le seguenti precisazioni:

- **in USA, Canada e Messico, esclusivamente per le sole attività di viaggi per trattative d'affari o per la frequenza a fiere, mostre, esposizioni, convegni e corsi di formazione, con una franchigia minima di 1.000 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore;**
- **nei paesi diversi da quelli dell'Unione Europea, Andorra, Stato Città del Vaticano, Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, con una franchigia minima di 500 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore.**

Responsabilità civile addetti (R.C.O.)**Cosa è garantito****Premessa**

I seguenti Articoli:

- C.8 – R.C.O. – Soggetti iscritti all'INAIL,
- C.9 – R.C.O. – Altri soggetti,
- C.10 – Esclusioni,
- C.11 – Validità territoriale,

sono resi operanti nel caso in cui sia espressamente richiamata in polizza la garanzia "Responsabilità civile addetti".

Art. C.8
R.C.O - Soggetti
iscritti all'INAIL

TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e del 75% dello stesso per ogni infortunato, di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio **dalle quali sia derivata un'inabilità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non inferiore al 6%.**

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I soci, gli amministratori e i familiari coadiuvanti sono compresi in garanzia limitatamente alla rivalsa INAIL.

Resta convenuto che l'assicurazione R.C.O. non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. C.9
R.C.O - Altri
soggetti

TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per gli infortuni, subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, alle attività assicurate, **sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.**, da:

- a) addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000;
- b) titolari di imprese, o loro dipendenti, alle quali l'Assicurato ceda lavori o servizi in subappalto.

Qualora la tariffazione sia in base al numero di addetti, la cessione è consentita in misura non superiore al 25% del fatturato complessivo, realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 25% e quella effettivamente realizzata. Le persone di cui al presente comma sono

- assicurate solo se è sottoscritta la garanzia facoltativa M - "Subappalto" dell'Art. C.6;*
- c) agenti, rappresentanti, liberi professionisti in genere, e loro collaboratori, **purché non qualificabili come lavoratori parasubordinati dell'Assicurato**, che frequentino l'azienda per ragioni connesse con il loro incarico;
 - d) persone, non addetti dell'Assicurato, nonché ditte terze o loro addetti, alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo;
 - e) corsisti, stagisti, borsisti;
 - f) titolari di imprese, o loro dipendenti, quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività assicurate;
 - g) lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione alle attività assicurate.

Art. C.10
Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) **da malattie professionali, salvo quanto previsto dall'Art. C.13 (qualora acquistata la relativa garanzia);**
- 2) **da detenzione o impiego di esplosivi;**
- 3) **da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;**
- 4) **da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;**
- 5) **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;**
- 6) **da tabacco o da fumo passivo;**
- 7) **da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro) e da bossing (azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata);**
- 8) **che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali.**

Art. C.11
Validità territoriale

L'assicurazione R.C.O vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo.

Garanzie facoltative

Art. C.12
Franchigia fissa
Responsabilità
civile addetti

A parziale deroga dell'Art. C.8 si conviene che la franchigia del 6% prevista alla lettera b) si intende abrogata e sostituita da una franchigia fissa di 2.500 euro.

Art. C.13
R.C.O. Malattie
professionali

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "RCO Malattie Professionali", l'assicurazione R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o per le quali il medesimo ente abbia erogato un indennizzo, **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.**

Tale estensione è operante a condizione che **le malattie siano insorte e si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e fino al termine di cui al successivo punto 3).**

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Ad integrazione di quanto indicato nella Premessa della Sezione "Responsabilità civile", **il Massimale assicurato per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione di TUA:**

- **per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- **per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.**

L'assicurazione non vale:

- 1) **per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti:**
 - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;**
 - **dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.**

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) **per le malattie professionali che si manifestano e siano denunciate non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**

- 4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- 5) per gli Addetti non assunti a tempo indeterminato.

TUA ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri relativamente alle garanzie presenti nella sezione "Responsabilità Civile", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a TUA l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Responsabilità civile proprietà del fabbricato

Cosa è garantito

Art. C.14
Oggetto della
garanzia

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile proprietà del fabbricato", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all'esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non.

Qualora il fabbricato di proprietà faccia parte di un condominio, di cui ne costituisce porzione, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. **In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza.**

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:

- a) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- b) all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato.

In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 cod. pen. Sono in ogni caso esclusi i lavori relativi a cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, così come previsto dal citato decreto legislativo;

- c) da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato;
- d) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- e) da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Cosa è escluso

Art C.15
Persone non
considerate terzi ed
esclusioni

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,

- l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. C.4 in quanto compatibili con la presente garanzia.

R.C.P. - Responsabilità Civile Prodotti

Cosa è garantito

Art. C.16

Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile Prodotti", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione, per morte, lesioni personali o per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso stesso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. C.17

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:

- 1) *il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- 2) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);*
- 3) *le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).*

Art. C.18

Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- 1) *violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;*
 - 2) *responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;*
 - 3) *violazioni di brevetti o marchi;*
 - 4) *oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati;*
 - 5) *prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione;*
 - 6) *atti di terrorismo e/o di sabotaggio;*
 - 7) *i danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo;*
 - 8) *inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;*
 - 9) *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
 - 10) *inquinamento e contaminazione in genere;*
 - 11) *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;*
 - 12) *detenzione o impiego di esplosivi;*
 - 13) *prodotti derivati da amianto e/o contenenti amianto;*
 - 14) *prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;*
 - 15) *armi da fuoco o da esplosivi;*
 - 16) *apparecchiature o impianti generatori di campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;*
 - 17) *tabacco (compreso il fumo passivo) e prodotti a base di tabacco;*
 - 18) *encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficienza acquisita e patologie correlate;*
 - 19) *utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;*
- nonché per:*
- 20) *le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;*
 - 21) *le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;*
 - 22) *le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da TUA;*

- 23) *i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);*
- 24) *i risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;*
- 25) *per l'esportazione diretta in U.S.A. e Canada non si considerano coperti dalla presente sezione:*
- *prodotti chimici e farmaceutici, armi, esplosivi, cosmetici, combustibili;*
 - *apparecchi e/o strumenti medicali e/o biomedicali;*
 - *veicoli a motore di qualunque tipo, nonché parti di essi: telaio, sistema di guida, freni e pneumatici;*
 - *caschi.*

Art. C.19

Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di TUA:

- *per sinistro;*
- *per sinistro "in serie";*
- *per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.*

con **il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**, per i seguenti danni:

- a) *da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;*
- b) *provocati ad altri prodotti, o loro parti, di cui il prodotto assicurato sia contenitore o componente o, comunque, prodotti, o loro parti, fabbricati con l'utilizzo del prodotto assicurato. Il sottolimite indicato opera ferma comunque l'esclusione di cui all'Art. C.18 punto 24);*
- c) *causati in U.S.A., Canada e Messico.*

Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in polizza, con i minimi e i massimi eventualmente in essa indicati, relativo al territorio nel quale il danno si è verificato.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. C.20

Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre un anno successivo dalla cessazione dell'assicurazione, purché per danni cagionati da prodotti, consegnati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre i tre anni antecedenti la data di effetto della stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892, 1893 cod. civ. sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Nel caso in cui i sinistri siano relativi a danni verificatisi anteriormente alla data di effetto dell'assicurazione e rientrino nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la presente assicurazione opererà esclusivamente per l'eccedenza di quanto non indennizzato con tali altre assicurazioni e, in ogni caso, alle condizioni previste dalla presente.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di effetto si intende:

- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;**
- **il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.**

Art. C.21

Estensione territoriale

La garanzia opera per i soli territori sotto indicati per i quali in polizza sia riportato il relativo fatturato dei prodotti consegnati nel:

- **Mondo intero esclusi U.S.A., Canada e Messico**

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese, esclusi U.S.A., Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.

- **Mondo intero compresi U.S.A., Canada e Messico**

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque verificatisi.

Relativamente ai prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico, in deroga dell'Art. C.18 comma 1), l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre due anni dalla cessazione dell'assicurazione, purché per prodotti consegnati nel solo periodo di efficacia dell'assicurazione.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. L.1
Limiti di indennizzo,
franchigie e
scoperti

Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
C.5 – punto 4	Responsabilità danni da incendio	Limite di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 300.000 euro, per anno
C.5 – punto 7	Danni a cose per operazioni di movimentazione nel recinto aziendale	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
C.5 – punto 8	Danni per lavori presso terzi	Limiti di indennizzo per danni a cose: limite di indennizzo riportato sul simplo di polizza Scoperti per danni a cose: 10%.
C.5 – punto 10	Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy	Limite di indennizzo: 100.000 euro per anno
C.5 – punto 12	R.C. Albergatore	Limite di indennizzo per ciascun cliente euro 5.000 Limite complessivo per più clienti danneggiati euro 60.000 Sperto: 10%
C.6 – lettera A	Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo: 200.000 euro per sinistro, serie e anno Scoperto: 10% con il minimo di 10.000 euro
C.6 – lettera B	Danni da interruzione attività	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro, per anno Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 – lettera C	Danni a veicoli, natanti e cose in consegna	Limiti di indennizzo: 5% del massimale per anno. Limite di indennizzo limitatamente a cose in consegna da clienti (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile): 1.500 euro per sinistro. Limite di indennizzo limitatamente ai danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario: 5.000 euro per sinistro e per anno. Scoperti: 10%
C.6 – lettera D punto a)	Speciale veicoli – Danni postumi legge 122/92	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
C.6 – lettera D punti b) e c)	Speciale veicoli – Veicoli sotto lavaggio / Veicoli in rifornimento	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
C.6 – lettera E	Carro attrezzi e soccorso stradale	Limiti di indennizzo: 20.000 euro per anno Scoperti: 10% con il minimo di 750 euro
C.6 – lettera F	Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno Scoperti: 20% minimo 1.000 euro
C.6 – lettera G	Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: indicato in polizza Scoperti: 10%
C.6 – lettera H	Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: indicato in polizza Scoperti: 10%
C.6 – lettera I	Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"	Limiti di indennizzo 50.000 Scoperto 10%
C.6 – lettera M	Lavori edili	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno

		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 – lettera N	Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione	Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Scoperti: 10%
C.6 – lettera O	Danni postumi a persona	Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 – lettera P	Rischio smercio con prodotti galenici	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 1.100.000 euro per anno
C.13	RCO Malattie professionali	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il limite di 1.000.000 euro, per sinistro, per anno e per serie
C.14 – lettere a) e b)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
		Franchigie: 500 euro
C.14 – lettera c)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato
C.14 – lettere d) ed e)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.19 – lettere a) e b)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 10% del massimale con il limite di 150.000 euro
C.19 – lettera c)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 50% del massimale con il limite di 150.000 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Servizi di assistenza

Come richiedere i servizi di assistenza

Art. G.1
Come richiedere i
servizi di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.833.800

oppure al numero di Milano: 02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) *il tipo di assistenza di cui necessita;*
- 2) *nome e cognome;*
- 3) *numero di polizza preceduto dalla sigla TUIM;*
- 4) *indirizzo del luogo in cui si trova;*
- 5) *il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.*

La Struttura Organizzativa potrà richiedere All'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Prestazioni

Art. G.2
Invio di un idraulico
per interventi di
emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- *per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;*
- *per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.*

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Art. G.3
Pronto intervento

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza

per danni da acqua

per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo TUA a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di 500,00 euro per sinistro**.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Art. G.4
Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.**

Art. G.5
Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda **che ne rendano impossibile l'accesso**;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, **in modo tale da non garantire la sicurezza**, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Art. G.6
Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche **che rendano impossibile l'accesso**;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, **in modo tale da non garantire la sicurezza**, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Art. G.7
Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro**. **Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Art. G.8
Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, **dietro richiesta dell'Assicurato**, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

TUA terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

Art. G.9
Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso i locali assicurati sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico, di riscaldamento/condizionamento o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.03.2009, la garanzia di cui al presente articolo si intende prestata in omaggio senza corresponsione di alcun corrispettivo.

Art. G.10

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art.

Rientro anticipato	<p>G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7, G.8, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo TUA a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per sinistro.</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa, nei limiti di quanto complessivamente indicato al primo comma.</p> <p>La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.</p>
Art. G.11 Recupero dati	<p>Qualora l'Assicurato, a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, 24h su 24h e 7gg su 7gg, per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.</p> <p>In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, TUA, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al ritiro del supporto presso i locali dell'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.</p> <p>I tecnici informatici provvederanno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificare il problema; - verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile); - stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati; <p>tenendone a proprio carico i relativi costi.</p> <p>L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente. I relativi costi saranno a carico dell'Assicurato, mentre restano a carico di TUA i costi della restituzione all'Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.</p> <p>Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.</p>
Art. G.12 Trasloco	<p>Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.</p> <p>Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.</p> <p>L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.</p>
Art. G.13 Assistenza Appareati Digitali	<p>Qualora l'Assicurato ravvisasse un guasto od un malfunzionamento ad uno degli apparecchi digitali di proprietà, può contattare la Struttura Organizzativa che provvede ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica; laddove la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l'impresa dell'Assicurato, tenendone a carico i costi di invio.</p> <p>L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00.</p> <p>La prestazione viene fornita per i seguenti apparecchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notebook • PC Desktop • Tablet • Smartphone • iPhone • Stampanti • FAX • Pos • Router • Scanner. <p>Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.</p>
Art. G.14 Consulenza Medica	<p>Qualora l'Assicurato in caso di malattia improvvisa e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.</p> <p>Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.</p>
Art. G.15 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia	<p>Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato ed i medici di cui sopra, previa</p>

analisi del quadro clinico dell'Assicurato d'intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell'Assicurato in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà fornita per l'improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata e con la decorrenza di seguito indicata:

- per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;
- per l'aborto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data;
- per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
 - le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera;
- La prestazione, non opera inoltre nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.**

Art. G.16 Invio di un infermiere a domicilio

Quando l'Assicurato necessita di assistenza infermieristica a seguito di ricovero chirurgico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa per 2 ore al giorno per un massimo di 10 giorni complessivi.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Art. G.17

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. *Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.*
2. *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:*
 - a) *guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - b) *scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
 - c) *dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;*
 - d) *abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.*
3. *Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei locali interessati dall'intervento di assistenza.*
4. *Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
5. *TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*
6. *Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ..*
7. *A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.*

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. *Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.*
9. *Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
10. *La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.*